

QUATTORRUOTE

04/09/2015

Burocrazia

Intestazioni temporanee. Resta l'obbligo per il noleggio, ma non bisogna pagare



La battaglia legale tra le società di noleggio di veicoli da una parte e i ministeri delle Infrastrutture e dell'Interno dall'altra attorno all'**intestazione temporanea** - cioè l'obbligo di comunicare alla motorizzazione civile le generalità della persona fisica o giuridica, diversa dall'intestatario, che ha la disponibilità di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni - si conclude (per ora) con un sostanziale pareggio.

Niente "diritti motorizzazione". Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso presentato a ottobre 2014 dalle principali società di noleggio italiane nella sola parte in cui la circolare applicativa della motorizzazione civile prevedeva il pagamento allo stato di nove euro di "diritti motorizzazione". Il Tar ha accolto il ricorso anche nella parte in cui il ministero, pur ammettendo la delega specifica, cioè la possibilità, per il locatario, di delegare la società di noleggio a occuparsi di tutte le incombenze burocratiche relative al veicolo o al gruppo di veicoli da esso noleggiati, aveva vietato la delega generale, cioè la facoltà, per la società di noleggio, di occuparsi tout-court, sempre e in ogni occasione, di tale incombenza.

Il ministero deve sapere chi guida. Tuttavia l'aspetto più rilevante di questa battaglia giuridica, cioè l'obbligo di comunicare alla motorizzazione civile le generalità della persona fisica o giuridica a cui viene noleggiato il veicolo, non è messo in discussione dal Tar. E, dunque, a meno che le società di noleggio non decidano di presentare appello al Consiglio di stato, da oggi il locatario di un veicolo (o, in caso di delega, la società di noleggio) dovrà inviare apposita comunicazione all'Archivio nazionale veicoli (Anv) del ministero delle Infrastrutture. D'altra parte, non poteva che essere così, visto che tale obbligo è previsto da una legge dello stato, il Codice della strada (art. 94, comma 4 bis), e dal suo regolamento di esecuzione (art.247 bis).

Ruggiero (Aniasa): "Siamo soddisfatti". Mentre nessun commento trapela dai ministeri interessati, ha espresso soddisfazione l'Aniasa, l'associazione delle società di autonoleggio. "Siamo davvero soddisfatti - ha affermato il presidente Fabrizio Ruggiero - "che Il Tar abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio, con specifico riferimento all'ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale".

UNA STORIA LUNGA CINQUE ANNI

29 luglio 2010

Il parlamento approva, in quarta lettura, la legge di iniziativa parlamentare 120/2010 che modifica in molti punti il Codice della strada. Tra le altre cose, la norma introduce un nuovo comma, il 4 bis, all'articolo 94 in materia di carta di circolazione e di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Si prevede che "gli atti ... da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio nazionale veicoli". La legge rimanda l'applicazione di questa novità a un decreto attuativo.

28 settembre 2012

L'obbligo previsto dalla legge 120/2010 resta lettera morta per oltre due anni. Il 28 settembre 2012 il governo approva il Dpr 198/2012 che modifica il regolamento di esecuzione del codice della strada introducendo un nuovo articolo, il 247 bis, che prevede, per quanto riguarda i veicoli in locazione senza conducente per periodi superiori a 30 giorni, "l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli ... Nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto". Il Dpr è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 novembre 2012.

6 dicembre 2012

Alla vigilia dell'entrata in vigore del Dpr 198/2012, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblica una circolare con la quale sospende l'applicazione della norma in quanto "le procedure informatiche necessarie alla concreta applicazione della nuova disciplina sono in corso di realizzazione e pertanto, al momento, non si rende possibile dar corso agli aggiornamenti dei dati d'archivio e dei documenti di circolazione dei veicoli. Non appena sarà effettuata la messa in esercizio delle predette procedure informatiche", proseguiva la circolare della motorizzazione civile, "sarà cura di questa Direzione generale darne tempestiva notizia con apposita circolare".

10 luglio 2014

Il ministero delle Infrastrutture pubblica una lunghissima circolare con la quale disciplina dettagliatamente l'applicazione delle norme di legge e di regolamento. Per quanto riguarda il settore del noleggio senza conducente, la circolare, concertata con le associazioni di settore, prevede la possibilità di "comunicazione finalizzata al solo aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione". Non solo. "Per agevolare gli adempimenti richiesti", la motorizzazione concede che "la comunicazione sia effettuata dal locatore" invece che dal locatario, ma che a essa debba "essere allegata l'attestazione

di versamento di € 9 per diritti di motorizzazione”. Il ministero, infine, ammette la possibilità di fare un’unica comunicazione e un unico versamento per più veicoli.

23 ottobre 2014

Alcune società di noleggio a lungo termine (Leaseplan, Leasys, Arval e Ald) impugnano al Tar del Lazio la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2014.

27 ottobre 2014

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti emana una seconda circolare con la quale comunica alcuni chiarimenti applicativi e, per quanto riguarda il settore del noleggio, precisa che “è da escludere la possibilità che l'avente causa (il locatore, ndr) possa rilasciare al dante causa (il locatario, ndr) una "delega generale" all'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti che si rendessero necessari sino alla restituzione del veicolo.”

1 dicembre 2014

Il Tribunale amministrativo del Lazio accoglie l’istanza di sospensione cautelare della circolare del ministero delle Infrastrutture del 10 luglio 2014.

23 dicembre 2014

Le stesse società di noleggio a lungo termine che il 23 ottobre 2014 avevano impugnato la circolare del 10 luglio (Leaseplan, Leasys, Arval e Ald) impugnano al Tar del Lazio la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 ottobre.

9 marzo 2015

Il ministero delle infrastrutture dispone la revoca in autotutela di gran parte delle circolari del 10 luglio e del 27 ottobre 2014 che disciplinano la locazione senza conducente. Una mossa che taglia le gambe al ricorso presentato al Tar dalle società di noleggio.

9 luglio 2015

Il Tar accoglie il ricorso unicamente nella parte in cui la circolare ministeriale dispone il pagamento di 9 euro di diritti motorizzazione e nella parte in cui il ministero vieta la delega generale. Sugli altri punti il Tar del Lazio “dichiara la cessazione della materia del contendere” in seguito alla revoca in autotutela disposta il 9 marzo dal ministero delle Infrastrutture. Il Tribunale amministrativo dispone la compensazione delle spese processuali (ognuno si paga le sue). La sentenza è depositata il 2 settembre 2015.

Mario Rossi

Noleggio a lungo termine: niente diritti di Motorizzazione

4 settembre 2015 *business*

Lo ha deciso il Tar del Lazio nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni.



DUE SENTENZE - Vi ricordate la querelle sull'**intestazione temporanea** delle **auto**? Vedi una delle news [qui](#): ha dato vita a interpretazioni infinite. E anche a vertenze legali. Infatti, sono appena arrivate due sentenze del Tar del Lazio (le 11004/2015 e 11006/2015) a seguito dei ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il ministero dei trasporti aveva regolamentato a fine 2014 l'articolo 94 (comma 4 bis) del codice della strada: è illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di Motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni; quindi, le aziende clienti delegheranno le società di noleggio a espletare tutti gli adempimenti. Ne dà notizia l'Aniasa, l'associazione del noleggio veicoli di Confindustria.

FINE LODEVOLE, MA... - La norma, risalente al 2010 e concepita per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, prevede l'obbligo di comunicare all'archivio nazionale le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni. L'applicazione, tuttavia, si è rilevata di **estrema difficoltà** amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 pubbliche amministrazioni clienti delle società di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all'anagrafe tributaria le generalità complete della clientela. Morale della favola: il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di Motorizzazione (più 21 euro d'imposta

di bollo per un totale di 8 milioni di euro l'anno), stabilito dalle circolari, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio; la ricevuta rilasciata dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento.

Intestazione temporanea auto, Tar Lazio: illegittimo il balzello da 8 milioni l'anno

di [Claire Bal](#) | 4 settembre 2015



Le aziende che prendono auto a noleggio devono annotare sul libretto il nome del guidatore, ma i 30 euro di diritti di motorizzazione e imposta di bollo sono illegittimi

di [Claire Bal](#) | 4 settembre 2015

Lo scorso novembre una nuova norma nata per contrastare le **intestazioni fittizie** aveva terrorizzato gli **automobilisti** italiani: **chi guida un veicolo non suo per più di 30 giorni** deve obbligatoriamente annotare sulla **carta di circolazione** il suo nome. Se l'intestazione di **patente** e **libretto** non corrisponde, si rischiano una **multa** di 705 euro e il ritiro della carta di circolazione. Poi **il chiarimento della Motorizzazione**: non devono fare alcun cambiamento i **familiari conviventi** e, in pratica, **nessun privato**, perché chi guida anche regolarmente la macchina intestata a un parente o un amico non ha nessun documento che attesti l'inizio del prestito.

Le aziende che prendono a noleggio le loro flotte, invece, l'**intestazione temporanea** la devono fare, come stabilito dall'articolo 94 comma 4 bis del **Codice della Strada**. Ma, ha deciso adesso il **Tar del Lazio**, non devono pagare i **diritti di motorizzazione** (9 euro) né l'**imposta di bollo** (21 euro): l'imposizione presente nella circolare del **Ministero dei Trasporti** è **illegittima**. Inoltre, le aziende clienti possono delegare alle società di noleggio l'espletamento tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada.

Esultano le **società di noleggio** che avevano promosso i **ricorsi**: “Siamo davvero soddisfatti che il Tar abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio”, ha detto **Fabrizio Ruggiero**, presidente dell'**Aniasa**, l'associazione dei noleggiatori. “L'ingiustificato **aumento dei costi**, senza paragoni in Europa, avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la **mobilità aziendale**”. Secondo i calcoli dell'**Aniasa**, infatti, le **65.000 aziende** e le **2.700 pubbliche amministrazioni** clienti delle imprese di noleggio avrebbero dovuto spendere complessivamente **8 milioni di euro** l'anno per registrare le intestazioni temporanee.

Intestazione temporanea auto, Tar Lazio: illegittimi i 30 euro di diritti di motorizzazione e imposta di bollo

Eliminato un balzello da 8 milioni di euro l'anno

di [Gaetano Scavuzzo](#)

Aggiornamento carta di circolazione - Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della aziende di noleggio giudicando illegittima l'imposizione del pagamento dei diritti di motorizzazione e dell'imposta di bollo relativi all'intestazione temporanea dei veicoli presi a noleggio.



A novembre 2014 aveva fatto la sua comparsa una nuova norma creata con l'obiettivo di porre un freno alle **intestazioni fittizie delle auto**, ma che aveva creato non pochi dubbi e perplessità agli automobilisti italiani. La nuova legge impone la [corrispondenza dell'intestatario di patente e libretto](#), così **chi guida per più di 30 giorni un veicolo che non è di sua proprietà deve obbligatoriamente annotare il proprio nome sulla carta di circolazione**. Per chi non si adegua rischia una multa di 705 e il ritiro delle carta di circolazione.

La norma aveva gettato nel panico gli automobilisti, almeno fino al [chiarimento della Motorizzazione](#). L'annotazione del nome di chi guida un'auto non sua per più di 30 giorni non riguarda i familiari conviventi, e nella sostanza **nessun privato**, data l'impossibilità di dimostrare con un documento l'inizio del prestito del veicolo intestato ad un'altra persona, un parente o un amico.

Tale misura normativa riguarda invece da vicino le **aziende che per le loro flotte si rivolgono ai noleggiatori**. Per loro l'intestazione temporanea, così come previsto dall'articolo 94 comma 4 bis del Codice della Strada, è obbligatoria. Però rispetto a quanto inizialmente previsto dalla circolare del Ministero dei Trasporti, i **clienti della aziende di**

noleggino sono esentati dal pagamento dei diritti di motorizzazione (9 euro) e dell'imposta di bollo (21 euro), così come ha stabilito il Tar del Lazio che ha giudicato illegittima tale imposizione.

Un balzello da **8 milioni di euro l'anno** (secondo i calcoli Aniasa, associazione dei noleggiatori) che i clienti delle aziende di noleggio non dovranno dunque pagare. Decisione, quella del Tar del Lazio, che è stata accolta con soddisfazione dalle società di noleggio che si erano mosse per presentare ricorso. A tal proposito **Fabrizio Ruggiero, presidente dell'Aniasa**, ha commentato così la sentenza: *“Siamo davvero soddisfatti che il Tar abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio. L'ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale”*.

7th settembre, 2015

Intestazione temporanea di un'auto a noleggio: è illegittima

Il Tar conferma l'illegittimità della norma imposta dall'articolo 94 del Cds per contrastare le intestazioni auto fittizie. Non può valere per tutti

Categoria: [Sentenze e Leggi](#) | 07 Settembre 2015



Due sentenze complicate vanno a inserirsi in un groviglio burocratico complicatissimo: vediamo di uscirne vivi nei termini più semplici possibile. È illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di Motorizzazione nei casi di [intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni](#); e le aziende clienti possono delegare le società di noleggio a espletare tutti gli adempimenti previsti dal codice della strada: lo dicono le **sentenze del Tar del Lazio 11004/2015 e 11006/2015**.

CHE COSA È SUCCESSO - È una vittoria delle società di noleggio. Le sentenze arrivano seguito dai ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il ministero dei trasporti aveva regolamentato a fine 2014 l'articolo 94 (comma 4 bis) del codice della strada. La norma, risalente addirittura al 2010 e concepita per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, prevede l'obbligo di comunicare all'archivio nazionale del ministero dei trasporti le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni. **La regola aveva (e ovviamente sta) scatenando un putiferio, perché molto articolata, bizantina, di difficile interpretazione**, così da richiedere un'ondata di circolari ministeriali, che a dire il vero ancora lasciano spazio a parecchi dubbi. Infatti, l'applicazione pratica si è rivelata di estrema difficoltà amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 pubbliche amministrazioni clienti delle imprese di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all'anagrafe tributaria le generalità complete della clientela.

CHE COSA SUCCEDE ORA - Come si legge nella sentenza del Tar, **il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di Motorizzazione (oltre ai 21 euro di imposta di bollo per un totale di circa 8 milioni di euro l'anno)**, stabilito dalle circolari ministeriali, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio in quanto la ricevuta rilasciata in questo caso dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (legge 870/1986). *"Siamo davvero soddisfatti che il Tar abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio - ha evidenziato il presidente Aniasa (la Confindustria delle società di noleggio) Fabrizio Ruggiero - con specifico riferimento all'ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale. Nel condividere in toto gli obiettivi legislativi di sicurezza nella circolazione, va rimarcato che il comparto fornisce, per sua natura, un valido contributo alla certezza dell'utilizzatore del veicolo".* Alla fine, ci pensa la società di noleggio, e non l'azienda cliente.

E PER IL FUTURO? - Chissà se arriveranno altre circolari ministeriali, chissà se ci sarà un ricorso in appello (Consiglio di Stato), chissà se ci sarà un'altra legge a sovrapporsi a quest'ultima: a uscire con le ossa rotte da questa vicenda è il nostro legislatore, che **per combattere le truffe** (macchine intestate a un soggetto X e utilizzate per scopi impropri dal soggetto Y) **ha concepito una norma assurda, piena di cavilli e contraddizioni**, soggetta a mille interpretazioni. Aiuto: è così che i nostri politici intendono migliorare la sicurezza stradale?

di E.B.

Intestazione temporanea dei veicoli: il Tar del Lazio dà ragione al noleggio

di Marco Castelli | 4 settembre 2015



Fabrizio Ruggiero, presidente di Aniasa

E' il lieto fine che tutti, nel mondo del **noleggio a lungo termine** e delle **flotte aziendali**, si aspettavano. Il **Tar del Lazio**, con due recenti sentenze (n. 11004/2015 e n.11006/2015), ha stabilito che è **illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione** nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni. Una conclusione che segue i ricorsi promossi dalle maggiori società di renting contro **le circolari di fine 2014 del Ministero dei Trasporti** e che restituisce ragionevolezza ad una norma, quella relativa all'**articolo 94 (comma bis) del Codice della Strada**, che aveva fatto parecchio discutere nei mesi scorsi.

LA NORMA – La norma, risalente al 2010 e concepita per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, prevede l'obbligo di comunicare all'**Archivio Nazionale del MIT** le generalità di chi utilizza un veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni. L'applicazione pratica, tuttavia, si è rilevata di estrema difficoltà amministrativa, specialmente per le **65.000 aziende** e le **2.700 PA** clienti delle imprese di noleggio, che peraltro, già dal 2012, comunicano regolarmente all'Anagrafe Tributaria le generalità complete della clientela.

PAROLA AL TAR – La sentenza del Tar del Lazio evidenzia che il versamento di **9 euro a veicolo** per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 euro di imposta di bollo per un totale di circa **8 milioni di euro l'anno**), stabilito dalle circolari del MIT, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio, in quanto la ricevuta rilasciata in questo caso dalla

Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (Legge 870/1986). Il Tar ha inoltre specificato che le società clienti potranno delegare l'impresa di noleggio ad espletare ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all'articolo 94 del Codice della Strada.

IL COMMENTO DI ANIASA – “Siamo davvero soddisfatti che Il Tar abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio – commenta il presidente di Aniasa, **Fabrizio Ruggiero** – con specifico riferimento all'ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale”. Ruggiero, inoltre, rimarca che “il comparto fornisce, per sua natura, un valido contributo alla certezza dell'utilizzatore del veicolo”.

Intestazione temporanea dei veicoli a noleggio, illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di Motorizzazione

04 Settembre 2015



Foto moto a noleggio

E' illegittimo chiedere il **pagamento dei diritti di motorizzazione** nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni. Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal **Codice della Strada**.

Sono queste le principali conclusioni delle **sentenze del TAR del Lazio** (n. 11004/2015 e n. 11006/2015) a seguito dei ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il **Ministero dei Trasporti** aveva regolamentato a fine 2014 l'articolo 94 (comma 4 bis) del Codice della Strada.

La norma, risalente al 2010 e concepita per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, prevede l'**obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale del MIT le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni**.

L'applicazione pratica, tuttavia, si è rilevata di estrema difficoltà amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 PA clienti delle imprese di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all'Anagrafe Tributaria le generalità complete della clientela.

Come si legge nella **sentenza del TAR**, il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 € di imposta di bollo per un totale di circa 8 milioni di euro

l'anno), stabilito dalle circolari del MIT, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio in quanto la ricevuta rilasciata in questo caso dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (Legge 870/1986).

Il TAR ha inoltre specificato che la clientela potrà conferire delega generale all'impresa di noleggio per ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all'articolo 94 del **Codice della Strada**.

*"Siamo davvero soddisfatti che Il TAR abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio", ha evidenziato il Presidente ANIASA - **Fabrizio Ruggiero**, "con specifico riferimento all'ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale. Nel condividere in toto gli obiettivi legislativi di sicurezza nella circolazione, va rimarcato che il comparto fornisce, per sua natura, un valido contributo alla certezza dell'utilizzatore del veicolo".*

Intestazione temporanea di veicoli a noleggio: illegittimo chiedere pagamento dei diritti di Motorizzazione

Posted on settembre 4, 2015settembre 5, 2015



E' illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di **intestazione temporanea di veicoli a noleggio** oltre i 30 giorni. Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada.

Le pronuncie del TAR del Lazio sull'intestazione temporanea di veicoli a noleggio

Sono queste le principali conclusioni delle sentenze del TAR del Lazio (n. [11004/2015](#) e n. [11006/2015](#)) a seguito dei ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il Ministero dei Trasporti aveva regolamentato a fine 2014 l'articolo 94 (comma 4 bis) del Codice della Strada.

La norma, risalente al 2010 e concepita per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, prevede l'obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale del MIT le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni.

L'applicazione pratica, tuttavia, si è rilevata di estrema difficoltà amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 PA clienti delle imprese di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all'Anagrafe Tributaria le generalità complete della clientela.

Come si legge nella sentenza del TAR, il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 € di imposta di bollo per un totale di circa **8 milioni di euro l'anno**), stabilito dalle circolari del MIT, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio in quanto la ricevuta rilasciata in questo caso dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (Legge 870/1986).

Il TAR ha inoltre specificato che la clientela potrà conferire delega generale all'impresa di noleggio per ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all'articolo 94 del Codice della Strada.

*“Siamo davvero soddisfatti che Il TAR abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio”, ha evidenziato il Presidente ANIASA – **Fabrizio Ruggiero**, “con specifico riferimento all’ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale. Nel condividere in toto gli obiettivi legislativi di sicurezza nella circolazione, va rimarcato che il comparto fornisce, per sua natura, un valido contributo alla certezza dell’utilizzatore del veicolo”.*

Autonoleggio: Accolte le principali richieste avanzate nel ricorso dalle società di noleggio.

Tar Lazio su intestazione temporanea dei veicoli a noleggio: illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di Motorizzazione

Roma, 4 settembre 2015 – **E' illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni.**

Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada.

Sono queste le principali conclusioni delle sentenze del TAR del Lazio (n. 11004/2015 e n. 11006/2015) a seguito dei ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il Ministero dei Trasporti aveva regolamentato a fine 2014 l'articolo 94 (comma 4 bis) del Codice della Strada.

La norma, risalente al 2010 e concepita per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, prevede l'obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale del MIT le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni.

L'applicazione pratica, tuttavia, si è rilevata di estrema difficoltà amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 PA clienti delle imprese di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all'Anagrafe Tributaria le generalità complete della clientela.



Come si legge nella sentenza del TAR, il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 € di imposta di bollo per un totale di circa **8 milioni di euro l'anno**), stabilito dalle circolari del MIT, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio in quanto la ricevuta rilasciata in questo caso dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (Legge 870/1986).

Il TAR ha inoltre specificato che la clientela potrà conferire delega generale all'impresa di noleggio per ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all'articolo 94 del Codice della Strada.

*“Siamo davvero soddisfatti che Il TAR abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio”, ha evidenziato il Presidente ANIASA – **Fabrizio Ruggiero**, “con specifico riferimento all'ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale. Nel condividere in toto gli obiettivi legislativi di sicurezza nella circolazione, va rimarcato che il comparto fornisce, per sua natura, un valido contributo alla certezza dell'utilizzatore del veicolo”.*

05.09.2015 Flotte Aziendali

Veicoli a noleggio e diritti alla Motorizzazione



E' illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio oltre i 30 giorni. Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada.

Sono queste le principali conclusioni delle sentenze del TAR del Lazio (n. 11004/2015 e n. 11006/2015) a seguito dei ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il Ministero dei Trasporti aveva regolamentato a fine 2014 l'articolo 94 (comma 4 bis) del Codice della Strada.

La norma, risalente al 2010 e concepita per contrastare l'elusione e le intestazioni fittizie, prevede l'obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale del MIT le generalità dell'utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni.

L'applicazione pratica, tuttavia, si è rilevata di estrema difficoltà amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 PA clienti delle imprese di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all'Anagrafe Tributaria le generalità complete della clientela.

Come si legge nella sentenza del TAR, il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di motorizzazione (oltre ai 21 € di imposta di bollo per un totale di circa 8 milioni di euro l'anno), stabilito dalle circolari del MIT, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio in quanto la ricevuta rilasciata in questo caso dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento (Legge 870/1986).

Il TAR ha inoltre specificato che la clientela potrà conferire delega generale all'impresa di noleggio per ogni adempimento legislativo e amministrativo relativo all'articolo 94 del Codice della Strada.

“Siamo davvero soddisfatti che Il TAR abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio”, ha evidenziato il Presidente ANIASA - Fabrizio Ruggiero, “con specifico riferimento all'ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale. Nel condividere in toto gli obiettivi legislativi di sicurezza nella circolazione, va rimarcato che il comparto fornisce, per sua natura, un valido contributo alla certezza dell'utilizzatore del veicolo”.